



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL
FUNZIONAMENTO DELLA ASSEMBLEA
DELLA COMUNITA' TERRITORIALE
DELLA VAL DI FIEMME DI CUI ALL'ART.
5, COMMA 6, DELLA L.P.
06.08.2020 n. 6 COMPETENTE IN
MATERIA DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA.**

ART. 1 OGGETTO

1. Il funzionamento della Assemblea della Comunità Territoriale della val di Fiemme prevista dall'art. 5, comma 6, della L.P. 06.08.2020 n. 6, di seguito denominata semplicemente Assemblea, è disciplinato dalla legge e dal presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al vigente regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio della Comunità Territoriale della val di Fiemme.

ART. 2 COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta da n. 18 componenti, e precisamente da n. 2 Consiglieri comunali, di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza, per ciascuno dei n. 9 Comuni compresi nel territorio della Comunità Territoriale della val di Fiemme.
2. I componenti dell'Assemblea assumono la denominazione di Consiglieri.

ART. 3 ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea esercita le funzioni di pianificazione urbanistica assegnate alla Comunità Territoriale della val di Fiemme dalla vigente normativa provinciale in materia urbanistica.

ART. 4 PRESIDENZA

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 6, della L.P. 06.08.2020 n. 6, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere di maggioranza del Comune con il maggior numero di abitanti compreso nel territorio della Comunità Territoriale della val di Fiemme.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Consigliere più anziano di età presente in aula.
3. Il Presidente dell'Assemblea rappresenta quest'ultima, ne coordina i lavori e provvede all'esecuzione delle determinazioni assunte.

ART. 5 CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente con le modalità di seguito descritte.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta.
3. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza dell'Assemblea ne costituisce l'ordine del giorno e l'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente.
4. L'ordine del giorno è inserito in tutt'uno od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente all'ordine del giorno, è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni singolo Consigliere al Servizio segreteria della Comunità Territoriale della val di Fiemme.
6. In caso di impossibilità di inviare l'avviso di convocazione secondo le modalità indicate ai commi precedenti, lo stesso sarà inviato al domicilio del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale.
7. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno 5 giorni interi consecutivi prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei termini di cui al presente comma sono inclusi i

giorni festivi.

8. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 48 ore prima di quella stabilita per l'adunanza.
9. Nel caso in cui, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso ai Consiglieri almeno 48 ore prima dell'adunanza, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

ART. 6 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti ed i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono pubblicati e consultabili dai Consiglieri nell'apposita area riservata del sito web istituzionale della Comunità Territoriale della val di Fiemme (www.comunitavaldifiemme.tn.it) dal momento dell'invio dell'avviso di convocazione e sino al momento dell'adunanza.
2. Gli atti ed i documenti di cui al precedente comma 1 sono altresì depositati presso i locali della Segreteria generale dal momento dell'invio dell'avviso di convocazione e sino al momento dell'adunanza. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici della Comunità Territoriale della val di Fiemme.

ART. 7 ADUNANZE

1. Le adunanze dell'Assemblea si svolgono presso la sede della Comunità Territoriale della val di Fiemme o presso la sede dei Comuni compresi nel territorio della Comunità medesima o altra idonea sala messa a disposizione da questi ultimi.
2. Le adunanze dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa determinazione dell'Assemblea stessa.
3. All'inizio di ciascuna adunanza, l'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, due Consiglieri quali incaricati allo svolgimento delle funzioni di scrutatore. Il Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme, nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 di data 16.10.2020, partecipa alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto.
4. L'Assemblea può, inoltre, ammettere a partecipare ai propri lavori soggetti terzi.

ART. 8 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. L'Assemblea si intende validamente costituita ove partecipi all'adunanza la maggioranza dei componenti assegnati.
2. L'Assemblea assume le proprie determinazioni, ove non diversamente stabilito da norme di legge, statutarie o regolamentari, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti espresso in forma palese.
3. Le determinazioni assunte dall'Assemblea assumono la denominazione di deliberazioni.

ART. 9 PROCESSO VERBALE DELLE ADUNANZE

1. Assiste e verbalizza le adunanze dell'Assemblea il Segretario della Comunità Territoriale della val di Fiemme.
2. Ciascun componente può richiedere che vengano messe a verbale dichiarazioni, osservazioni o indicazioni specifiche in merito agli argomenti trattati.
3. I processi verbali sono trasmessi ai componenti con le modalità indicate al precedente art. 5 e sono approvati, di norma, nella adunanza successiva.

ART. 10 VIDEOCONFERENZA

1. Per esigenze di carattere organizzativo o di carattere sanitario connesse a situazioni di emergenza sanitaria e/o epidemiologica, le adunanze dell'Assemblea possono avere luogo anche in modalità di videoconferenza.

ART. 11 VIDEOCONFERENZA – CONVOCAZIONE

1. Nell'avviso di convocazione delle adunanze dell'Assemblea è data notizia dello svolgimento in videoconferenza.
2. Gli atti ed i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili ai Consiglieri tramite l'applicativo informatico contenuto nell'area riservata del sito web istituzionale della Comunità Territoriale della val di Fiemme (www.comunitavaldifiemme.tn.it) o, qualora risultasse necessario, con appropriate modalità indicate nell'avviso di convocazione. E' sospeso il deposito di un esemplare cartaceo di tali atti e documenti presso i locali della Segreteria generale.

ART. 12 VIDEOCONFERENZA – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze in videoconferenza dell'Assemblea si svolgono con modalità tali che consentano di identificare con certezza i partecipanti.
2. Le informazioni e le istruzioni relative all'uso delle attrezzature tecnologiche ed informatiche necessarie ad assicurare lo svolgimento delle sedute in videoconferenza sono oggetto di apposita comunicazione.
3. Nel verbale dell'adunanza si dà conto del numero e dei nominativi dei Consiglieri nonché degli eventuali altri soggetti intervenuti in videoconferenza.
4. Le adunanze dell'Assemblea che si svolgono in videoconferenza si intendono tenute in una sala della sede istituzionale della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ove possibile, devono essere ivi presenti il Presidente o il Segretario generale o loro sostituti. In caso di impedimento del Presidente o del Segretario generale ad essere presente di persona nella sede istituzionale dell'ente, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo da remoto lo svolgimento delle proprie funzioni.
5. All'inizio dell'adunanza il Segretario generale effettua l'appello nominale, verificando la sussistenza del numero legale dei partecipanti all'adunanza in videoconferenza.
6. Ai fini di cui al comma 1 è necessario che il collegamento audio-video:
 - a) garantisca la possibilità di accertare l'identità dei Consiglieri che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) consenta al Presidente e al Segretario generale di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione;
 - c) consenta a tutti i Consiglieri di partecipare con collegamento simultaneo alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in modo tale da garantire l'esercizio delle prerogative consiliari.
7. Nelle adunanze svolte in videoconferenza i Consiglieri possono intervenire chiedendo la parola mediante il supporto del sistema in utilizzo.
8. Qualora, per motivi tecnici, i Consiglieri dovessero scollegarsi, l'adunanza prosegue, ferme restando le previsioni in materia di validità delle adunanze e di verifica del numero legale di cui all'art. 8 del regolamento disciplinante il funzionamento dell'Assemblea. I Consiglieri impossibilitati a ricollegarsi sono considerati assenti giustificati.

ART. 12 VIDEOCONFERENZA – MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Le votazioni durante le adunanze in videoconferenza dell'Assemblea avvengono con appello nominale.
2. Il Segretario generale procede all'appello nominale prendendo nota dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti e li comunica al Presidente che, con l'assistenza degli scrutatori, proclama il risultato.